

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### SERVIZI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE WEBANK

– Clienti consumatori –  
(*Residenti*)

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

<b>Nome/Ragione Sociale:</b>	<b>Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco:</b>
<b>Cognome:</b>	<b>Telefono:</b>
<b>Iscrizione ad Albi o Elenchi:</b>	<b>E-Mail:</b>
<b>Sede:</b>	<b>Qualifica:</b>

#### CHE COSA SONO I SERVIZI ACCESSORI

Il presente foglio informativo riporta le condizioni economiche relative ai servizi regolamentati dalle "Norme che regolano i Servizi di Pagamento", dalle "Norme generali del rapporto di conto", dalle "Norme che regolano il conto corrente bancario", dalle "Norme che regolano il servizio di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni" e dalle "Norme che regolano gli affidamenti in conto corrente".

I principali Servizi Accessori disponibili per il "Conto Corrente Webank" sono:

- Bonifici
- Utenze
- Assegni
- Carta di debito
- Carte di credito
- Carta prepagata
- Operatività estero in euro e in divisa.

#### Principali rischi:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; relativamente ai bonifici,
- mancata esecuzione dell'ordine di pagamento per assenza di fondi sul conto dell'ordinante;

- disguidi nell'inoltro dell'ordine, qualora l'ordinante ometta di indicare alcuni dati o fornisca coordinate errate o non valide;

relativamente agli assegni

- mancato pagamento dell'assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancata autorizzazione ad emettere assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell'assegno; contraffazione totale o parziale dell'assegno;

relativamente alla carta di debito

- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta di debito e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell'uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste;

relativamente ai Servizi on line

- rischi legati all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, quali l'interruzione, il rallentamento o il mancato accesso alla rete Internet o alla rete telefonica;
- smarrimento, sottrazione ed eventuale utilizzo fraudolento dei codici di riconoscimento per l'accesso e l'operatività del servizio, prima che il Cliente ne richieda il blocco;
- smarrimento o furto di apparecchiature elettroniche che conservino la memorizzazione dei codici di accesso;
- interruzioni, sospensioni o anomalie di servizio, per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili alla Banca (blocco dei flussi dati da parte dei fornitori, interruzioni del servizio di erogazione dell'energia elettrica o del Centro Messaggi del gestore telefonico, ecc.);
- ritardo o mancata esecuzione di transazioni e/o di invio messaggi causati dalle interruzioni di cui al punto precedente;
- rischi connessi ad una parziale conoscenza delle regole di funzionamento dei servizi dispositivi (regole della Borsa Italiana, della CONSOB, ecc.) o degli strumenti richiesti per l'utilizzo del servizio (uso di base del personal computer, degli applicativi, di un telefono cellulare, ecc.).

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### BONIFICI

#### Commissioni per disposizioni di bonifico

▪ bonifico sepa verso nostra banca- cartaceo	3,00 €
▪ bonifico sepa verso altre banche- cartaceo	3,00 €
▪ bon. sepa ns.banca/gruppo canale internet/mybank/bancomat	0,00 €
▪ bon. sepa altre banche canale internet/mybank/bancomat pay	0,00 €
▪ bonifico sepa verso nostra banca/gruppo - canale telefonico	0,50 €
▪ bonifico sepa verso altre banche- canale telefonico	0,75 €
▪ ordine permanente di bonifico nostra banca	0,00 €
▪ ordine permanente di bonifico altre banche	0,00 €
▪ commissione fissa bonifico sepa urgente/istantaneo	7,75 €
▪ commissione percent. aggiuntiva bonifico sepa	0,0000 %
▪ commissione massima bonifico sepa urgente/istantaneo	7,75 €

#### Trasferimenti da/verso linea deposito

<sup>1</sup> Commissioni applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche.

<sup>2</sup> Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche.

▪ trasferimento da/verso deposito canale internet	0,00 €
▪ trasferimento da/verso deposito canale telefonico	1,00 €

## UTENZE

### Commissioni

▪ commissione addebito diretto preautorizzato	0,00 €
▪ comm. per pagamento bollettini postali tramite canale internet	2,20 €

### Valute

▪ valuta addebito diretto preautorizzato	data operazione
--	-----------------

## COMMISSIONI VARIE

### Commissioni

▪ commissione per pagamento riba/conferme d'ordine ns banca	0,00 €
▪ commissione per pagamento bollettini rav in via telematica	0,00 €
▪ commissione per pagamento bollettino bancario	0,00 €
▪ commissione per ricarica postepay	2,00 €
▪ commissione per pagamento bollo auto in via telematica	1,87 €
▪ comm. ricarica servizi in abbonamento	0,00 €
▪ commissione per ricarica cellulare	0,00 €
▪ commissione per pagamento tributi, imposte e tasse	0,00 €

## ASSEGNI

### Commissioni su assegni

▪ commissione per assegno messo in sospeso	21,00 €
▪ commissione su ass. negoziati fuori piazza ricevuti impagati	0,00 €
▪ commissione su ass. negoziati check trunc. ricevuti impagati	0,00 €
▪ commissione per assegno ricevuto insoluto	12,00 €
▪ commissione su assegni bancari comunicati pagati	12,00 €
▪ commissione per assegno richiamato	12,91 €
▪ commissione per richiesta fotocopia - assegno bancario	0,00 €
▪ commissione per emissione assegno circolare	0,00 €
▪ commissione richiesta fotocopia - assegno circolare	0,00 €

### Valute per emissione assegni circolari

▪ addebito emissione assegni circolari da ced	0
▪ tipo giorni	lavorativi
▪ addebito emissione assegni circolari allo sportello	data operazione

<sup>3</sup> Comprensiva di eventuale recupero spese postali.

<sup>4</sup> Comprensiva del compenso di 1,00€ da riconoscere a Poste Italiane

<sup>5</sup> La commissione viene applicata ogni qualvolta la banca invia il messaggio di impagato per un assegno emesso in mancanza totale o parziale dei fondi sul conto corrente ovvero emesso senza l'autorizzazione della banca.

### Costi di gestione degli assegni

- imposta di bollo su assegni bancari e circolari trasferibili (ai sensi del DLgs 231/2007) 1,50 €

La Banca procederà (entro i termini su indicati) all'addebito degli importi dei titoli di credito che dovessero risultare insoluti e/o protestati non appena a conoscenza della comunicazione di impagato e ciò anche in assenza della materiale restituzione dei titoli in questione; in questi ultimi casi la Banca effettuerà la restituzione dei titoli in un secondo momento, previa eventuale levata del protesto. I termini sopra indicati non possono trovare applicazione in presenza di cause di forza maggiore (ivi compresi gli scioperi del personale) verificatesi presso Banco BPM S.p.A. e/o presso corrispondenti, anche non bancari. In tali circostanze, permane il nostro diritto a procedere al relativo addebito per i casi di mancato pagamento degli assegni e dei crediti presentati all'incasso anche dopo decorsi i ripetuti termini. Per i versamenti effettuati tramite i servizi automatizzati (ad esempio: Cassa continua, etc.) tutte le valute nonché tutti i termini per la presunzione di pagamento sopra indicati per i diversi tipi di valori decorrono dal giorno di accoglimento dei versamenti da parte della Banca.

## VALUTE

### Valute di accredito (calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di versamento)

▪ accredito versamento assegni bancari nostra banca altre filiali	data operazione
▪ accredito versamento assegni bancari altre banche	3
▪ tipo giorni	lavorativi
▪ accredito versamento assegni postali	3
▪ tipo giorni	lavorativi
▪ accredito versamento assegni circolari altre banche	1
▪ tipo giorni	lavorativi
▪ accredito bonifico nostra banca	data operazione
▪ accredito bonifico altre banche	data operazione
▪ accredito versamento contanti	data operazione
▪ accr. vers. ass.circ. nostra banca e ass. bancari stessa filiale	data operazione

### Valute di addebito

▪ addebito disposizioni di bonifico a banche	data operazione
▪ addebito disposizioni di bonifico a nostre filiali	data operazione
▪ addebito pagamento effetti senza spese	data operazione
▪ addebito pagamento effetti con spese	data operazione
▪ addebito pagamento disposizioni elettroniche	data operazione
▪ addebito per pagamento bollettini m.av.	data operazione
▪ addebito prelievo tramite assegno	data emissione
▪ addebito prelievamento atm	data operazione
▪ addebito prelievo in filiale	data operazione
▪ addebito ritorno assegni impagati	data operazione
▪ addebito pagamento f24 in via telematica	data operazione

## CARTA DI DEBITO

### Spese

▪ attivazione carta ('una tantum' all'emissione)	0,00 €
▪ canone carta	0,00 €
▪ modalita' di addebito del canone	annuale posticipato

### Richiesta carta di debito contestuale all'apertura del rapporto di conto corrente Webank

▪ invio tramite posta prioritaria	0,00 €
-----------------------------------	--------

### Richiesta carta di debito successiva all'apertura del rapporto di conto corrente Webank

▪ invio tramite posta prioritaria	0,00 €
▪ invio tramite raccomandata	5,00 €
▪ invio con corriere	7,50 €

### Commissioni

▪ prelievo di contante c/o atm stessa banca in italia		0,00 €
▪ prelievo di contante c/o atm altra banca/intermediario in italia	6	0,00 €
▪ prelievo atm su altre banche (area extra euro)	7	2,0000 %
▪ comm. prelievi area extra euro - minimo		3,62 €
▪ magg.% prelievi area extra euro (tasso di cambio)		1,0000 %
▪ comm. % pagamenti area extra euro		2,0000 %
▪ magg.% pagamenti area extra euro (tasso di cambio)		1,0000 %

### Valute

▪ addebito prelievo atm	data operazione
▪ addebito pagamento pos presso negozi convenzionati	data operazione

### Informazioni particolari

▪ frequenza di invio del documento di sintesi	minima annuale
---	-------------------

## CARTE DI CREDITO <sup>8</sup>

### CARTIMPRONTA ONE

#### Quote

▪ quota associativa	0,00 €
▪ commissione annua	0,00 €
▪ rinnovo	0,00 €
▪ canone annuo/quota associativa carte successiva alla prima	12,00 €

#### Spese

▪ comm. rifornimento carburante	0,00 €
▪ maggiorazione cambio %	9 1,5000 €

<sup>6</sup> Tale voce NON comprende il costo eventualmente reclamato ed addebitato da banche terze contestualmente al prelievo.

<sup>7</sup> Tale voce NON comprende il costo eventualmente reclamato ed addebitato da banche terze contestualmente al prelievo.

<sup>8</sup> Le voci elencate non comprendono eventuali spese o commissioni reclamate da terzi. Al riguardo si rimanda ai Fogli Informativi specifici predisposti della società emittente la carta.

<sup>9</sup> Maggiorazione per singola operazione in valuta diversa dall'euro. Le operazioni in valuta diversa da euro, oltre alla maggiorazione di cui sopra, sono soggette ad una commissione di conversione applicata dai circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell'1% in funzione del paese in cui viene effettuata l'operazione

▪ spese invio e/c cartaceo		2,00 €
▪ spese invio e/c elettronico		0,00 €
▪ spese prod. e invio dds cartaceo		0,00 €
▪ spese ristampa rendiconto spese		2,00 €
▪ sostituzione carta x furto		0,00 €
▪ sostituzione carta x smarrimento		0,00 €

### Commissioni

▪ com. ant. contante atm euro %		3,0000 %
▪ com. ant cont. atm euro min		3,00 €
▪ com. ant. cont. atm extraeuro%		3,0000 %
▪ com.an.con.atm extraeuro min		3,00 €
▪ com. ant. cont. sport. euro %		3,0000 %
▪ com. ant. cont. sport. euro min		4,00 €
▪ com.ant.cont.sport.extra euro%		3,0000 %
▪ com.an.con.sport.extraeuro min		4,00 €
▪ comm. rifornimento carburante		0,00 %

### Valute

▪ gg valuta	10	15
-------------	----	----

### Particolarità

▪ rebate soglia 1	11	0,00 %
▪ frequenza invio dds		minima annuale
▪ bollo		0,00 %

### CARTIMPRONTA GOLD PLUS

#### Quote

▪ quota associativa		49,00 €
▪ commissione annua		49,00 €
▪ rinnovo		49,00 €
▪ canone annuo/quota associativa carte successiva alla prima		49,00 €

### Spese

▪ comm. rifornimento carburante		0,00 €
▪ maggiorazione cambio %	12	1,5000 €
▪ spese invio e/c elettronico		0,00 €
▪ spese prod. e invio dds cartaceo		0,00 €
▪ spese ristampa rendiconto spese		2,00 €
▪ sostituzione carta x furto		0,00 €
▪ sostituzione carta x smarrimento		0,00 €

<sup>10</sup> La data di chiusura del rendiconto spese e il 4 del mese o il giorno lavorativo antecedente se il 4 del mese e festivo o prefestivo

<sup>11</sup> Raggiunta la quota soglia di spesa annua indicata si azzerà la quota annua/rinnovo

<sup>12</sup> Maggiorazione per singola operazione in valuta diversa dall'euro. Le operazioni in valuta diversa da euro, oltre alla maggiorazione di cui sopra, sono soggette ad una commissione di conversione applicata dai circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell'1% in funzione del paese in cui viene effettuata l'operazione

### Commissioni

▪ com. ant. contante atm euro %		3,0000 %
▪ com. ant cont. atm euro min		3,00 €
▪ com. ant. cont. atm extraeuro%		3,0000 %
▪ com.an.con.atm extraeuro min		3,00 €
▪ com. ant. cont. sport. euro %		3,0000
▪ com. ant. cont. sport. euro min		4,00 €
▪ com.ant.cont.sport.extra euro%		3,0000 %
▪ com.an.con.sport.extraeuro min		4,00 €
▪ comm. rifornimento carburante		0,00 %
▪ maggiorazione cambio %		1,5000 €

### Valute

▪ gg valuta	13	10
-------------	----	----

### Particolarità

▪ rebate soglia 1	14	9000,00 %
▪ frequenza invio dds		minima annuale
▪ bollo		0,00 %

### CARTA PREP@ID BY BANCO BPM

#### Spese

▪ spese emissione carta		10,00 €
▪ spese estinzione carta		0,00 €
▪ spese invio documentazione forma cartacea		0,00 €
▪ spese invio documentazione forma elettronica		0,00 €
▪ invio tramite posta prioritaria		0,00 €
▪ invio con corriere		7,50 €

### Commissioni ricarica accredito

▪ commissione ricarica da atm		1,50 €
▪ commissione ricarica canale telefonico		1,50 €
▪ commissione ricarica canale telematico/web		1,00 €
▪ commissione ricarica da bonifico		1,50 €
▪ commissione ricarica allo sportello - con addebito in c/c		3,00 €
▪ commissione ricarica allo sportello - in contanti		3,00 €
▪ canone mensile ricarica automatica in tempo reale		1,65 €
▪ commissione ricarica automatica a tempo a soglia		0,00 €

### Altre commissioni

▪ commissione richiesta movimenti allo sportello		2,00 €
▪ imposta di bollo su estratto conto (se superiore a eur 77,47)		2,00 €

### Commissioni di utilizzo

▪ commissione prelievo contanti allo sportello		3,00 €
--	--	--------

<sup>13</sup> La data di chiusura del rendiconto spese è il 4 del mese o il giorno lavorativo antecedente se il 4 del mese è festivo o prefestivo

<sup>14</sup>Raggiunta la quota soglia di spesa annua indicata si azzerà la quota annua/rinnovo

▪ commissione prelievo contanti da atm (banche del gruppo)	0,50 €
▪ commissione addebito pagamento pos - divisa	2,0000 %
▪ commissione prelievo contanti da atm (altre banche - euro)	2,10 €
▪ commissione prelievo contanti da atm (altre banche - divisa)	2,2500 %
▪ importo minimo comm. prel. cont. da atm (altre banche - divisa)	2,50 €

#### Informazioni particolari

▪ frequenza di invio del documento di sintesi	minima annuale
---	----------------

## SUCCESSIONI

### Gestione pratiche successorie

#### Spese

(per importo si deve intendere il controvalore dei cespiti ereditari oggetto di successione)

• per pratica di successione di importo fino a	1000,00 €
• spese pratica	0,00 €
• per pratica di successione di importo fino a	5000,00 €
• spese pratica	15,00 €
• per pratica di successione di importo oltre <sup>15</sup>	5000,00 €
• spesa minima	70,00 €
• spesa massima così calcolate	300,00 €
- spese in presenza di conto corrente e/o libretto di deposito	70,00 €
- spese in presenza di deposito custodia titoli	160,00 €
- spese in presenza di altri rapporti	70,00 €

## OPERAZIONI ESTERO IN EURO E IN DIVISA

### COMMISSIONI DI INTERVENTO<sup>16</sup>

La commissione di intervento è applicata per l'esecuzione di tutte le operazioni "estero" ad eccezione dei bonifici SEPA e dei Bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009 e successive modifiche. In particolare è applicata a: liquidazione di bonifici (incassi) Extra SEPA, esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) Extra SEPA, addebito di assegni di c/c circolati all'estero e pervenuti direttamente dall'estero, negoziazione sbf di assegni e travelers cheques, incassi elettronici, negoziazione in cambi a pronti, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di dopo incasso estero di documenti, effetti, assegni e banconote, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di regolamento di crediti documentari, garanzie internazionali e lettere di credito stand-by, operazioni di sconto pro-solvendo di portafoglio commerciale estero.

#### Operazioni varie con negoziazione

▪ comm.per operazioni con negoziazione - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo	3,50 €

#### Operazioni varie senza negoziazione

▪ comm.per operazioni senza negoziazione - permillare	2,000000 ‰
---	------------

<sup>15</sup> Spese applicate per singola pratica in funzione della tipologia di prodotto oggetto di successione

<sup>16</sup> La commissione di intervento è una commissione applicata dalla Banca per l'esecuzione di tutte le operazioni tra "estero" ad eccezione dei bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009 e successive modifiche.



▪ comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo	3,50 €
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - imp. minimo	3,50 €

## BONIFICI ESTERO IN ENTRATA

### Spese

▪ bonifico sepa	0,00 €
▪ bonifico extra sepa in euro	10,50 €
▪ bonifico extra sepa in divisa	15,00 €

### Valute accreditato

▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise eea-nr.gg	0
▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise eea-tip.gg	lavorativi
▪ accred.operaz. non soggette dir.ue 2015/2366 senza conv.-nr.gg	4
▪ accred.operaz.non soggette dir. ue 2015/2366 senza conv.-tipo gg	lavorativi
▪ accredito operazioni con conversione - nr. gg	17 4
▪ accredito operazioni con conversione - tipo gg	18 lavorativi

## BONIFICI ESTERO IN USCITA

### Spese bonifici cartacei (opzione SHA) <sup>19</sup>

▪ bonifico extra sepa in euro	15,50 €
▪ bonifico extra sepa con emissione assegno in euro/divisa	20,00 €
▪ bonifico extra sepa in euro/divisa tra clienti banca	15,50 €
▪ bonifico extra sepa in divisa	20,00 €

### Spese bonifici pay-ord (opzione SHA) <sup>20</sup>

▪ pay-ord extra sepa in euro	15,50 €
▪ pay-ord extra sepa in euro/divisa tra clienti banca	15,50 €
▪ pay-ord extra sepa in divisa	20,00 €

### Valute

▪ addebito bonifici disposti - nr. giorni	0
▪ addebito bonifici disposti - tipo giorni	lavorativi da data contabile

## ASSEGNI ESTERO SBF

### Spese

▪ spesa per distinta pres.ass.sbf in eur o div.(propri o di terzi)	13,00 €
▪ spesa per assegno negoziato e reso insoluto	20,00 €

### Valute accreditato<sup>21</sup>

<sup>17</sup> La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

<sup>18</sup> La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

<sup>19</sup> Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

<sup>20</sup> Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

<sup>21</sup> Nel calcolo dei giorni valuta lavorativi viene utilizzato il calendario forex.

▪ accredito assegno estero "piazzato" in euro - nr giorni	17
▪ accredito assegno estero "piazzato" in euro - tipo giorni	lavorativi da data contabile
▪ accredito assegno estero "non piazzato" in euro - nr giorni	17
▪ accredito assegno estero "non piazzato" in euro - tipo giorni	lavorativi da data contabile
▪ accredito assegno estero "non piazzato" in divisa - nr giorni	17
▪ accredito assegno estero "non piazzato" in divisa - tipo giorni	lavorativi da data contabile
▪ accredito assegno estero "piazzato" in divisa - nr giorni	17
▪ accredito assegno estero "piazzato" in divisa - tipo giorni	lavorativi da data contabile
▪ accredito ass.estero su bk italiana in eur/div - nr giorni	10
▪ accredito ass. estero su bk italiana in eur/div - tipo giorni	lavorativi da data contabile

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente ha diritto di esercitare il recesso dai Contratti stipulati con Banco BPM a distanza ovvero offerti fuori sede entro il termine di 14 giorni dalla loro conclusione senza l'addebito di alcuna penale e senza la necessita di indicarne la motivazione.

Il diritto di recesso può essere esercitato, nel suddetto termine, attraverso l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banco BPM S.p.A. - Servizio Webank Via Massaua, 4 20146 Milano

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, il diritto di recesso non si applica, tra l'altro, ai Contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del Cliente prima che quest'ultimo eserciti il diritto di recesso.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso a fronte di un principio di esecuzione, il Cliente è tenuto a pagare esclusivamente l'importo del Servizio effettivamente prestato da Banco BPM alle condizioni economiche previste nella Documentazione Legale. In tal caso le eventuali operazioni effettuate dal Cliente sino al ricevimento della comunicazione con la quale lo stesso esercita il recesso si intenderanno validi ed efficaci nei suoi confronti.

Nei casi di mancato esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente i Contratti saranno eseguiti alle condizioni e secondo i termini indicati negli stessi e nella Documentazione Legale.

I termini di durata minima dei Contratti, le ulteriori ipotesi in cui il Cliente ha diritto di esercitare il recesso dagli stessi, e l'importo delle eventuali penali sono indicati nella Documentazione Legale e nei medesimi Contratti.

Recesso dal contratto di conto corrente bancario e/o dalla convenzione di assegno Vedi Sezione III - "Conto corrente" delle "Condizioni generali di contratto del conto corrente e dei servizi associati - Servizio Webank".

### Recesso da parte del Cliente

Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal Contratto di Conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura del Conto, inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca.

Il recesso dal Contratto provoca la chiusura del Conto e di tutti i Servizi/Prodotti che ad esso accedono (inclusa la convenzione di assegno), fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima dell'esecuzione dell'operazione medesima.

Qualora il Cliente receda dal Contratto di Conto Corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di

recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata. Il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. A tal fine il Cliente deve inviare alla Banca una comunicazione in forma scritta.

Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, solo qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente (c.d. operatività a firme disgiunte).

### **Recesso da parte della banca**

La Banca ha il diritto:

(i) di recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. pdf, email o, qualora disponibile, PEC);

(ii) di recedere dalla convenzione di assegno con un preavviso di 15 giorni dandone comunicazione al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. pdf, email o, qualora disponibile, PEC).

I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista un giustificato motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.

Il recesso dal Contratto da parte della Banca provoca la chiusura del Conto corrente e della inerente convenzione di assegno nonché di tutti i servizi che accedono al Conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

Qualora la Banca receda dal Contratto di Conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Recesso dai servizi di pagamento regolati in conto corrente (vedi Sezione IV - "Servizi di pagamento regolati in conto corrente" delle "Condizioni generali di contratto del conto corrente e dei servizi associati - Servizio Webank") L'accordo disciplinato dalla Sezione IV delle "Condizioni Generali di contratto del conto corrente e dei servizi associati - Servizio Webank" ed i singoli servizi di pagamento richiesti sono a tempo indeterminato. Il Cliente ha sempre la facoltà di recedere totalmente ovvero parzialmente senza penalità alcuna e senza spese di chiusura. La Banca ha la facoltà di recedere dalla Sezione IV e dai servizi di pagamento ivi regolati, con un preavviso di almeno due mesi comunicato per iscritto o su altro supporto durevole (es. PDF, email o, qualora disponibile, PEC).

Il termine di cui sopra non si applica nel caso in cui ricorra un'ipotesi di giusta causa, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata. Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione. Nei casi di recesso da parte del Cliente o della Banca le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in maniera proporzionale.

### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Banco BPM S.p.A.  
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:  
[www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: [reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: [reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

#### **A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**

##### **1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il

sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

## **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

## **B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:**

### **1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**

- se il cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

### **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

## **C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:**

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

**[www.consob.it](http://www.consob.it)**

**[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)**

**[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)**

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

## GLOSSARIO

<b>Assegno circolare</b>	<p>L'assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca autorizzata, per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell'emissione. E' pagabile "a vista" e non può essere emesso senza il nome del beneficiario.</p> <p>La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) stabilisce che gli assegni circolari devono essere emessi con la clausola "non trasferibile". Il cliente può tuttavia richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari in forma libera (senza clausola di non trasferibilità) contro pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno circolare ed esclusivamente per importi inferiori a 1.000,00 euro.</p> <p>L'assegno circolare deve essere presentato al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione.</p> <p>Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente.</p>
<b>A.T.M.</b>	Acronimo inglese (Automatic Teller Machine) indica lo sportello automatico per il prelievo del denaro contante, comunemente detto "sportello bancomat".
<b>Bonifico - SEPA</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Bonifico estero</b>	Disposizione di un ordine di pagamento in cui almeno una delle parti è non residente o il cui importo è espresso in divisa estera.
<b>Bonifico permanente</b>	Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi effettuato in via continuativa.
<b>Bonifico urgente/istantaneo</b>	<p>Bonifico in Euro in Area SEPA con accredito dei fondi al Prestatore di Servizi di pagamento del beneficiario nella medesima giornata operativa di esecuzione dell'ordine. Il Bonifico istantaneo, particolare tipologia di bonifico urgente, di cui allo Schema SEPA Instant Credit Transfer, in cui i fondi sono messi a disposizione sul conto del beneficiario in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.</p> <p>Limiti massimi: euro 15.000 per i bonifici in uscita; euro 100.000 per i bonifici in entrata.</p>
<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Direttiva UE 2015/2366</b>	Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate
<b>EEA</b>	European Economic Area: identifica tutti i paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
<b>Servizio Internet Banking</b>	Canale informativo/operativo via internet.
<b>Servizio Phone Banking</b>	Canale informativo/operativo via telefono.

<b>Spese SHA / OUR / BEN</b>	<p>Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare l'opzione di addebito delle spese relative all'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il codice SHA, la banca dell'ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza;</li> <li>- con il codice OUR, le spese della banca dell'ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell'ordinante;</li> <li>- con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell'ordinante sono a carico del beneficiario.</li> </ul> <p>Le opzioni OUR e BEN sono applicabili quando almeno uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione sia al di fuori dell'ambito EEA. Resta salva, anche per operazioni in ambito EEA, la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e di lavoratori dipendenti.</p>
<b>Utenze</b>	<p>Il servizio consente il pagamento delle fatture/bollette emesse da creditori in virtù di una convenzione in essere con la Banca (vedi elenco disponibile in filiale e/o consultabile online). In questi casi la commissione a carico del soggetto pagatore può risultare più favorevole rispetto a quanto previsto dal contratto del c/c di addebito.</p>
<b>Valuta Forex</b>	<p>Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali.</p>
<b>Valute sul prelievo di contante</b>	<p>Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.</p>
<b>Valute sul versamento di contante</b>	<p>Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.</p>